

*Articolo 4*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

*Articolo 5*

Per il primo trimestre del 1992, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 e relativamente al regime di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento:

- a) le domande possono essere presentate esclusivamente dal 17 al 21 febbraio 1992;
- b) le comunicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) sono effettuate entro il 2 marzo 1992;
- c) il rilascio dei titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento si effettua il 12 marzo 1992.

*Articolo 6*

In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base

al presente regolamento è di quattro mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

*Articolo 7*

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore informa le competenti autorità che hanno rilasciato i titoli d'importazione del numero e dell'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

*Articolo 8*

Il regolamento (CEE) n. 3702/91 della Commissione è abrogato.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*